



29681-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. <i>1102</i>
Angelo Costanzo		CC - 14/09/2020
Anna Criscuolo		R.G.N. 20617/2020
Ersilia Calvanese	- Relatore -	
Pietro Silvestri		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna
nel procedimento a carico di
(omissis) , nato a (omissis)

avverso la ordinanza del 07/07/2020 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata limitatamente al secondo motivo, provvedendo a correggere la data di scadenza della misura cautelare.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna comunicava al Ministero della Giustizia che la misura cautelare adottata a fini estradizionali nei confronti di (omissis) manteneva efficacia fino alla data del 6 ottobre 2020.

9

Va premesso che, con nota del 30 giugno 2020, l'Interpol aveva richiesto al Ministero della giustizia e alla Corte di appello di Bologna di valutare la possibilità di prorogare il termine della consegna del ^(omissis) allo Stato della Moldavia – già deliberata dal Ministro della Giustizia - a causa della sospensione dei voli aerei per l'emergenza COVID.

Con nota del 3 luglio 2020 il Ministero della Giustizia aveva di seguito informato le autorità moldave e l'Interpol – e per conoscenza anche la Corte di appello di Bologna – dell'impossibilità di prolungare il termine di consegna del predetto. A tal riguardo aveva fatto presente che l'art. 714, comma 4-*bis* cod. proc. pen. non prevede cause di sospensione della durata della custodia cautelare a fini estradizionali correlate a situazioni di forza maggiore e che quindi nel caso in esame il termine di fase veniva a scadere il 7 luglio 2020.

La Corte di appello, nell'ordinanza suddetta, nel rilevare che la Convenzione europea di estradizione, applicabile al caso in esame, prevede in caso di forza maggiore che la data di consegna possa essere posticipata, ha puntualizzato che detta data non poteva comunque eccedere il termine di sei mesi previsto dall'art. 714, comma 4-*bis* cod. proc. pen., che, nella specie, tenuto conto del ripristino della custodia cautelare il 7 aprile 2020, veniva a spirare il 6 ottobre 2020.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione degli artt. 127 e 719 cod. proc. pen.

La misura cautelare a fini estradizionali era stata ripristinata il 7 aprile 2020, una volta espiata la pena per esigenze nazionali, e nello stesso giorno l'estradando era stato messo a disposizione dello Stato richiedente per la consegna, da eseguirsi nei successivi 15 giorni, termine successivamente prorogato per lo stato di emergenza COVID-19 alla data del 15 luglio 2020. La consegna non era stata eseguita neppure in tale data a causa della cancellazione di tutti i voli con la Moldavia.

Ciò premesso, il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata sia nulla per violazione del contraddittorio, avendo la Corte di appello acquisito il solo parere del P.G. e non proceduto invece con il rito camerale partecipato, come stabilito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 26156 del 2003.

2.2. Violazione degli artt. 696 cod. proc. pen. e 18, par. 5, della Convenzione europea di estradizione del 1957.

Il caso di impossibilità della consegna per forza maggiore è disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, che all'art. 18 stabilisce le scadenze della procedura di consegna: ad una prima scadenza di 30 giorni, la norma prevede la

possibilità delle Parti di rinegoziare la data di consegna con successivo nuovo decorso del termine.

Nel caso in esame la data è stata concordata per il 13 luglio 2020, con successiva scadenza all'11 agosto 2020, salva nuova intesa.

Pertanto, erroneamente la Corte di appello ha indicato la data di cessazione della misura, facendo applicazione delle sole norme codicistiche.

3. Con memoria depositata il 26 agosto 2020, l'Ufficio ricorrente ha rappresentato che, a seguito di nuovi accordi, la data della consegna è stata fissata all'11 settembre 2020, con la conseguenza che, sulla base di quanto dedotto, la data di perdita di efficacia della custodia cautelare deve ora intendersi quella del 10 ottobre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo profilo da affrontare è la natura del provvedimento denunciato e quindi la sua impugnabilità con ricorso per cassazione.

2.1. Per rispondere a tale quesito è necessario preliminarmente esaminare il quadro normativo relativo alla questione oggetto del provvedimento impugnato.

Con le novelle introdotte dalla l. n. 149 del 2016, il legislatore ha provveduto a colmare il vuoto normativo, più volte segnalato in sede di legittimità, quanto alla durata massima delle misure coercitive applicate all'estradando nella fase della procedura estradizionale successiva alla deliberazione favorevole del Ministro della giustizia (cfr. Sez. U, n. 41540 del 28/11/2006, Stosic. Rv. 234917; da ultimo, Sez. 6, n. 24382 del 03/06/2014, Homm, non mass.).

Anche per tale fase, il codice di rito ora prevede (art. 714, comma 4-bis cod. proc. pen.) un termine di durata massima delle misure coercitive pari a tre mesi (*"Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente"*), stabilendo un'unica ipotesi espressa di sospensione (il deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro) del suddetto termine per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

Tale termine va poi coordinato con quanto dispone l'art. 708 cod. proc. pen. per la consegna dell'estradando, ovvero con le precise scadenze previste una volta fissata la data di consegna: ovvero il termine di 15 giorni per la consegna dalla data stabilita, suscettibile di proroga di ulteriori 20 giorni a richiesta dello Stato

istante; la sospensione del termine in caso di provvedimento del giudice amministrativo che sospenda l'efficacia del decreto ministeriale; la perenzione della misura cautelare nel caso in cui alla scadenza del termine di consegna lo Stato richiedente non prenda in carico l'estraddando.

I termini così come delineati dall'art. 708 cod. proc. pen. per la fase della consegna definiscono scadenze che si inscrivono nell'ambito dei termini massimi previsti dall'art. 714, comma 4-*bis*, cod. proc. pen.

Va peraltro considerato che, ai sensi dell'art. 696, comma 3, cod. proc. pen. le norme del codice si applicano in quanto manchino o non dispongano diversamente le norme pattizie specificamente riferibili al caso di specie.

Nel caso in esame, le scadenze della procedura di consegna trovano una specifica disciplina nella normativa applicabile alla domanda estradizionale del Varguta.

La Convenzione europea di estradizione all'art. 18 prevede che, una volta fissata la data di consegna, l'estraddando "potrà" essere liberato, se non è stato ricevuto alla data stabilita, alla scadenza di un termine di 15 giorni da tale data e "dovrà" in ogni caso essere liberato alla scadenza di un termine di 30 giorni da tale data; in caso di forza maggiore che impedisca la consegna o il ricevimento dell'individuo da estradare, le Parti potranno fissare una nuova data di consegna, alla quale si applicano le medesime disposizioni, ora indicate.

2.2. Da quanto emerge dalle allegazioni del ricorrente, al momento dell'emissione del provvedimento impugnato non era stata concordata una data (o una nuova data) per la presa in carico del ricorrente, stante l'impossibilità temporanea della consegna per la cancellazione dei voli aerei per l'emergenza COVID-19.

Veniva quindi in considerazione soltanto la questione della perdita di efficacia della misura cautelare per lo spirare del termine massimo ex art. 714, comma 4-*bis*, cod. proc. pen.

E in ordine alla scadenza di detto termine si è pronunciata la Corte di appello, stabilendo la "persistente" efficacia della misura cautelare, in virtù della "proroga" di sei mesi prevista dall'art. 714, comma 4-*bis* cod. proc. pen.

2.3. Ebbene, a fronte della individuazione da parte del Ministero della giustizia del termine massimo di durata della misura applicata all'estraddando ^(omissis) nella misura indicata dal codice di tre mesi a far data dal ripristino della stessa, una volta divenuto esecutivo il decreto ministeriale di consegna, la Corte di appello, proprio in coincidenza con la data di scadenza di tale termine, ha ritenuto di applicare un termine più ampio (sei mesi di proroga), ricavandolo dall'art. 714, comma 4-*bis* cod. proc. pen., che, se pur ad altri fini, contempla una ipotesi di sospensione.



La pronuncia della Corte di appello assume quindi una portata decisoria sul mantenimento *in vinculis* dell'estraddando.

In tale prospettiva, il provvedimento assunto dalla Corte di appello risulta impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, alla stregua del rimedio previsto dal legislatore per l'impugnazione dei provvedimenti *de liberatis* emessi nella procedura estradizionale (art. 719 cod. proc. pen.).

3. Ciò premesso, appare fondato il primo motivo di ricorso.

La procedura seguita dalla Corte di appello per l'assunzione del provvedimento in esame risulta affetta da più profili di illegittimità.

In primo luogo, la Corte di appello ha di fatto prorogato il termine di efficacia della misura cautelare in atto, procedendo *ex officio*.

Non versandosi in ipotesi espressamente prevista dalla norma, il provvedimento impugnato non aveva una valenza meramente ricognitiva della causa di sospensione e non poteva essere assunto d'ufficio, senza il previo contraddittorio delle parti (cfr. Sez. U. n. 27361 del 31/03/2011, Ez Zyane, Rv. 249969).

Non vi era invero una richiesta proveniente né dal Ministro della Giustizia (il quale è titolare in via generale della domanda cautelare ex art. 714, comma 1, cod. proc. pen., oltre che della iniziativa per la revoca della stessa cautela, ex art. 718, comma 2, cod. proc. pen.) né dal Procuratore generale presso la Corte di appello (al quale l'art. 714 cod. proc. pen. riconosce l'iniziativa per la proroga della durata della misura cautelare per la fase giurisdizionale), né tantomeno dall'estraddando.

Inoltre, come ha dedotto il ricorrente, la Corte di appello ha provveduto in camera di consiglio, senza alcuna interlocuzione con la difesa.

Il ricorrente ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite in relazione al procedimento camerale previsto dall'art. 718 cod. proc. pen. per la revoca o la sostituzione delle misure cautelari (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224612).

In tale arresto il Massimo Consesso ha stabilito che anche all'estraddando devono essere assicurate le stesse garanzie difensive previste per i procedimenti nazionali *de liberate*, così da rispettare anche i parametri sovranazionali in tema di "diritti minimi" dell'estraddando, che pongono accanto alla garanzia del controllo giurisdizionale il diritto al contraddittorio.

Per tale motivo la Suprema Corte ha affermato che il procedimento davanti alla Corte d'appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estraddando dovesse svolgersi nelle forme camerali "partecipate" previste dall'art. 127 cod. proc. pen. e non



secondo la procedura "*de plano*" stabilita in via ordinaria dall'art. 299 dello stesso codice.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, veniva in considerazione non il tema della permanente sussistenza delle esigenze cautelari, oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite, bensì quello della scadenza dei termini di custodia cautelare (e segnatamente quello dell'eventuale sospensione dei termini stessi).

Pertanto, il Collegio ritiene che vadano applicati i più pertinenti principi affermati da questa Corte in relazione al procedimento di sospensione dei termini della custodia cautelare, per il quale - in assenza di specifica disposizione normativa - sono state ritenute sufficienti, in ragione della imminente o comunque ravvicinata scadenza dei termini, forme agili e semplificate di realizzazione del contraddittorio con le parti, purché esse si traducano in una reale interlocuzione in particolare con la difesa, tale cioè da consentirle l'esercizio effettivo delle sue prerogative (da ultimo, Sez. 6, n. 42570 del 11/09/2017, Leonforte, Rv. 271305).

Interlocuzione, che nel caso in esame, non risulta essere stata effettuata in alcun modo con la difesa.

3.3. Sulla base dei suddetti rilievi, il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso, che tenga conto dei principi sopra affermati.


4. Il secondo motivo di annullamento proposto risulta assorbito dall'annullamento disposto.

Peraltro, il Collegio ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti relativi al tema sollevato dal ricorrente con particolare riferimento al termine massimo ex art. 714, comma 4-*bis*, cod. proc. pen.

Già questa Corte ha avuto modo di affermare che, pur nel silenzio del codice, le estemporanee ragioni di impossibilità della consegna estradizionale (nella specie, dovute a transitorie ragioni di salute dell'estradando) legittimano la sospensione del termine di durata della misura cautelare applicata a fini estradizionali (Sez. 6, n. 2446 del 06/12/2018, dep. 2019, Mancini, Rv. 274929).

La protrazione dello stato di custodia cautelare viene a giustificarsi, secondo il citato arresto, da un lato per l'estemporaneità delle ragioni del rinvio della consegna e dall'altro per il perdurante controllo giurisdizionale sullo *status libertatis* nella fase ministeriale, che consente di superare il vuoto normativo in ordine all'ipotesi di sospensione non espressamente disciplinata, con un sempre possibile vaglio deliberativo, avente ad oggetto l'esistenza di un concreto e specifico pericolo di fuga.

Nel caso in esame, siamo in presenza di una situazione analoga di impossibilità temporanea ed eccezionale della consegna, derivante da una causa



di forza maggiore (emergenza epidemiologica da COVID-19), non contemplata dall'art. 714, comma 4-*bis* cod. proc. pen.

Si tratta di una evenienza che ha trovato, oltre ad un esplicito riconoscimento per i procedimenti nazionali con un intervento normativo *ad hoc* con il quale è stata prevista la temporanea sospensione dei termini di cui agli artt. 303 e 308 cod. proc. pen., una apposita regolamentazione, come si è già detto, nella Convenzione europea di estradizione, applicabile alla domanda in esame.

La normativa convenzionale prevede infatti un meccanismo in forza del quale la consegna dell'estraddando, in presenza di un impedimento assoluto, derivante da cause estranee, non imputabili alle Parti, sia posticipata entro una data certa.

Pertanto, la causa di forza maggiore, in forza dell'art. 696, comma 3, cod. proc. pen., può legittimare la sospensione del termine di tre mesi ex art. 714, comma 4-*bis* cod. proc. pen. sempre che essa rivesta carattere temporaneo (come si è verificato per l'emergenza COVID-19).

Onde evitare che lo stato restrittivo dell'estraddando resti comunque protratto *sine die* deve considerarsi operante l'unico termine di sospensione previsto dall'art. 714, comma 4-*bis* cod. proc. pen., che costituisce lo sbarramento massimo previsto dal legislatore per lo slittamento della consegna per sopravvenute ragioni di impedimento.

A tale regime, come segnalato dalla sentenza Mancini, deve trovare in ogni caso da contraltare la garanzia della tutela giurisdizionale sulla effettiva permanenza delle concrete ed attuali esigenze cautelari, che possono giustificare l'attenuazione o la revoca della coercizione, la cui iniziativa vede significativamente legittimato ma anche responsabile, ex art. 718 cod. proc. pen., il Ministro della giustizia, che è il *dominus* nella fase in esame degli adempimenti esecutivi per la materiale consegna dell'estraddando (in tal senso anche Sez. 6, n. 4338 del 30/12/2014, dep. 2015, Francisci, Rv. 262405).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-*ter* disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 14/09/2020.

Il Consigliere estensore

Ersilia Calvanese

Il Presidente

Giorgio Fidelbo

